



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

UFFICIO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Ai Presidenti dei Tribunali Ordinari

LORO SEDI

e. p.c.

Al Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni

Ai Presidenti delle Corti di Appello

Ai Procuratori Generali c/o le Corti di Appello

Ai Procuratori della Repubblica c/o i Tribunali Ordinari

Ai Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza

Ai Presidenti dei Tribunali Militari

Ai Procuratori della Repubblica Militari c/o i Tribunali Militari

Al Presidente del Tribunale Militare di Sorveglianza

Oggetto: Attuazione messa alla prova per adulti: sottoscrizione rinnovo convenzione nazionale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti con il FAI-Fondo per l'Ambiente Italiano ETS.

Mi prego trasmettere alle SS.LL., copia della Convenzione in oggetto, il cui rinnovo è stato sottoscritto dal Ministro della giustizia, Carlo Nordio, con il Direttore generale del FAI-Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, Davide Usai, volta ad ulteriormente implementare e differenziare le possibilità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti.

L'iniziativa si iscrive nell'ambito di un più complessivo percorso di questo Dipartimento volto a potenziare l'offerta di opzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ampliandone e diversificandone contemporaneamente la gamma, coinvolgendo enti e associazioni con sedi distribuite

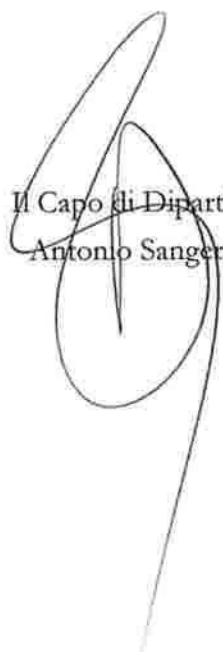
su tutto il territorio nazionale, con adeguati standard organizzativi e in grado di promuovere negli imputati il valore della cultura della legalità.

La convenzione sarà immediatamente applicabile da parte dei Tribunali ordinari competenti per i quindici beni messi a disposizione dal FAI-Fondo per l'Ambiente Italiano E.T.S. e per un minimo di quarantaquattro posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti.

Gli Uffici di esecuzione penale esterna faciliteranno il raccordo operativo tra le sedi del FAI-Fondo per l'Ambiente Italiano ETS ed i tribunali ordinari territorialmente competenti, anche al fine di ampliare a livello nazionale il numero di sedi e di posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività previsti dalla convenzione nazionale.

Al fine di assicurare la massima diffusione ed applicazione della convenzione nazionale su tutto il territorio di pertinenza, vogliano le SS.LL. valutare la possibilità di inoltrarne copia ai Presidenti del Consiglio dell'ordine degli Avvocati e della Camera Penale.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.



Il Capo di Dipartimento
Antonio Sangermano



Ministero della Giustizia



FAI

FONDO
PER L'AMBIENTE
ITALIANO

CONVENZIONE

tra

Ministero della Giustizia

e

FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS

*“Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai fini della messa alla prova dell'imputato”*

- PREMESSO che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 *bis* del Codice penale in base al quale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna;
- PREMESSO che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;
- PREMESSO che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere c) lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali; d) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche; e) lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- PREMESSO che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
- PREMESSO che la legge di bilancio 2017, al comma 86, dell'art. 1, modifica il comma 312, dell'art. 1, della legge n. 208, del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 *bis* c.p.). Operatività del Fondo dapprima confermata, per gli anni 2018 e 2019, dalla legge di bilancio 2018, all'art. 1, comma 181, e, successivamente, resa stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS mette a disposizione presso alcuni Beni FAI, propri o in concessione, almeno n. **44** posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 *bis* Codice penale.

I Beni FAI presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità sono complessivamente n. **15**, dislocati su tutto il territorio nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento.

I Beni FAI provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.

Resta fin d'ora inteso che i Beni FAI a cui è applicabile la presente convenzione sono solamente quelli appositamente inseriti nell'elenco allegato.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso i Beni FAI, le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere c), d), e), f) del D.M. 88/2015.

In particolare:

c) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;

d) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;

e) prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;

f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Tali attività saranno meglio declinate sul territorio in considerazione della specifica natura del Bene interessato, con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3, del medesimo art. 2, del D.M. 88/2015.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il

programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all'art. 2, comma 4, lett. c), d), e), f) del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle del FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto al FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano ETS di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

Il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS garantisce la conformità dei Beni FAI coinvolti come da elenco allegato alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico del FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Il Bene FAI / Il FAI potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all'art. 1, comma 86, della legge di bilancio 2017 e, successivamente, reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.

Art. 5

Il Bene FAI comunicherà all'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del Decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-*quinquies* del Codice di procedura penale.

Il Bene FAI consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che il Bene FAI si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente informerà il Bene FAI sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

Il Bene FAI si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del competente tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna che insiste sullo stesso territorio.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della Convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

Il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività del Bene FAI, di recesso o di risoluzione della presente Convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti.

Art. 10

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata per un eguale periodo di tempo, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché agli Uffici di esecuzione penale esterna.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Roma,

Ministero della Giustizia

*Fai -Fondo per l'Ambiente Italiano ETS
Direttore Generale*

Carlo Nordio



CARLO NORDIO
21.04.2023
09:02:52
GMT+01:00

Davide Usai

Firmato digitalmente da: USAI
DAVIDE
Data: 27/04/2023 14:42:56

ALLEGATO I - CONVENZIONE NAZIONALE SOTTOSCRITTA IN DATA.....

ELENCO SEDI DISPONIBILI DEL **FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO ETS** DOVE SI SVOLGERANNO I LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ (ALTRE SEDI POTRANNO ESSERE AGGIUNTE IN SEGUITO).

<i>SEDE</i>	<i>N° UNITÀ</i>	<i>RESPONSABILE</i>	<i>INDIRIZZO</i>
BOSCO DI SAN FRANCESCO	2	LAURA CUCCHIA	COMPLESSO BENEDETTINO DI SANTA CROCE, VIA PONTE DEI GALLI, ASSISI (PG)
CASA MACCHI	2	SIMONA GASPARINI	PIAZZA SANT'AMBROGIO 2 MORAZZONE (VA)
CASA NOHA	1	DONATELLA ACITO	RECINTO CAVONE, 9 MATERA (MT)
CASTELLO DELLA MANTA	2	SILVIA CAVALLERO	VIA DE REGE THESAURO, 5 MANTA (CN)
CASTELLO DI AVIO	1	ALESSANDRO ARMANI	VIA AL CASTELLO, SABBIONARA AVIO (TN)
CASTELLO E PARCO DI MASINO	2	SILVIA CAVALLERO	VIA DEL CASTELLO, 1 MASINO (TO)
GIARDINO KOLYMBETHRA	12	FEDERICA SALVO	PARCO VALLE DEI TEMPLI, AREA TEMPIO DEI DIOSCURI AGRIGENTO (AG)
I GIGANTI DELLA SILA	1	SIMONA LO BIANCO	SPEZZANO DELLA SILA LOCALITA' CROCE DI MAGARA (CS)
ORTO SUL COLLE DELL'INFINITO	1	ALESSANDRA TROILO	VIA MONTE TABOR, 2 RECANATI (MC)
PARCO VILLA GREGORIANA	10	GIORGIA MONTESANO	LARGO SANT'ANGELO, 1 TIVOLI (RM)
SALINE CONTI VECCHI	3	FRANCESCA CALDARA	ZONA INDUSTRIALE MACCHIAREDDU, ASSEMINI (CA)
VILLA DEI VESCOVI	2	ALESSANDRO ARMANI	VIA DEI VESCOVI, 4 LUVIGLIANO, FRAZIONE DI TORREGLIA (PD)
VILLA DEL BALBIANELLO	2	ANNALISA FILIPPONE	VIA GUIDO MONZINO TREMEZZINA (CO)
VILLA DELLA PORTA BOZZOLO	1	SIMONA GASPARINI	VIALE CAMILLO BOZZOLO, 5 CASALZUIGNO (VA)
VILLA E COLLEZIONE PANZA	2	EMANUELA GUSSONI	PIAZZA LITTA, 1 VARESE (VA)